

## COMMISSIONE X

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

58.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALBERTO PROVANTINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		Scalia Massimo (Verde) . . . . .	24
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> . . . . .	3	Strada Renato (PCI) . . . . .	24
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		Tiezzi Enzo (Sin. Ind.) . . . . .	24
Norme di attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423) . . . . .	3	<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Viscardi Michele, <i>Presidente, Relatore</i> . . . . .	3, 25	Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) (4818) . . . . .	25
Bianchini Giovanni (DC) . . . . .	25	Viscardi Michele, <i>Presidente</i> . . . . .	25, 26, 27
Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	3	Bianchini Giovanni (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	27
Martinat Ugo (MSI-DN) . . . . .	25	Saporito Learco, <i>Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i> . . . . .	26, 27
Ravaglia Gianni (PRI) . . . . .	25		

## X LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1990

PAG.	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	Fiandrotti Filippo (PSI) . . . . . 39, 41, 42
Viscardi ed altri: Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (4591) . . . . . 27	Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . . 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> . . . . . 27	Grassi Ennio (DC) . . . . . 34
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	Mattioli Gianni Francesco (Verde) . . . . . 29, 31, 36 37, 38, 39, 41, 42
Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali ( <i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i> ) (4809) . . . . . 27	Prandini Onelio (PCI) . . . . . 41
Provantini Alberto, <i>Presidente</i> . . . . . 27, 33, 34, 35 38, 39, 40, 42	Ravaglia Gianni (PRI) . . . . . 37, 39, 42
Balestracci Nello (DC) . . . . . 34, 35	Salerno Gabriele (PSI), <i>Relatore</i> . . . . . 33, 34, 35 37, 39, 40, 41
Bianchini Giovanni (DC) . . . . . 41	Scalia Massimo (Verde) . . . . . 33, 34, 35
	Strada Renato (PCI) . . . . . 32, 33, 35, 37
	Tamino Gianni (Misto) . . . . . 31, 34
	Viscardi Michele (DC) . . . . . 38, 41
	<b>Votazioni nominali:</b>
	Viscardi Michele, <i>Presidente</i> . . . . . 42, 43

**La seduta comincia alle 16,30.**

ROSSANA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, i deputati Alessi, Borghini, Casini Pierferdinando, De Julio, Francese, Merloni e Piredda sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Fornasari, Samà, Tesini, Tiezzi, Solaroli, Grillo e Rivera.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico ».

Ricordo che, nella seduta di ieri, era stato accantonato l'articolo 23 in attesa di ricevere il parere della Commissione affari costituzionali sull'emendamento 23.2 interamente sostitutivo dall'articolo 23 del Governo e già approvato, in linea di principio, dalla nostra Commissione nella seduta del 12 luglio scorso.

Comunico che, nella seduta del 3 ottobre 1990, la I Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole su tale emendamento, con le seguenti condizioni: « Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "Si applli-

cano, salvo quanto espressamente previsto nella presente disposizione, le norme di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche dell'ordinamento della direzione"; al comma 2, sostituire le parole "possono essere collocati fuori ruolo" con le seguenti: "sono collocati fuori ruolo" ».

In sostituzione del relatore, ho predisposto pertanto i seguenti subemendamenti che recepiscono le condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali:

*All'emendamento 23.2, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* Si applicano, salvo quanto espressamente previsto nella presente disposizione, le norme di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche dell'ordinamento della Direzione.

0.23.2.1.

*All'emendamento 23.2, comma 2, sostituire le parole:* possono essere collocati fuori ruolo *con le seguenti:* sono collocati fuori ruolo.

0.23.2.2.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole su tali subemendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.23.2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.23.2.2, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione, con le modifiche testé apportate, l'emendamento 23.2 del Governo, sul quale, in qualità di relatore, esprimo parere favorevole.

*(È approvato).*

Risulta quindi esaurito l'esame degli articoli.

Pongo in votazione la seguente proposta di modificazione del titolo: «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».

*(È approvata).*

Avverto che l'onorevole Caveri ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La Camera  
in sede di approvazione dell'A.C. 3423,

impegna il Governo

a predisporre apposite norme e i provvedimenti più opportuni che nel rispetto dell'autonomia speciale della Valle d'Aosta, regolamentino i problemi delle concessioni idroelettriche nella Regione autonoma, elevando l'attuale potenza massima prevista dall'articolo 20 della legge 29 maggio 1982, n. 308 e sopprimendo il diritto di prelazione dell'ENEL esplicitato nello stesso articolo.

La Camera invita il Governo a raggiungere le opportune intese con la Valle d'Aosta, tenendo gra l'altro conto degli accordi già esistenti fra la Regione autonoma e l'ENEL».

0/3423/10/1.

Poiché l'onorevole Caveri non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Prima di passare alle dichiarazioni di voto finali, desidero dare lettura del testo in esame come definito a seguito delle

correzioni di carattere formale che, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, propongo di apportare al testo testé votato:

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

#### TITOLO I

NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

#### ART. 1.

*(Finalità ed ambito di applicazione).*

1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.

3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.

## ART. 2.

*(Coordinamento degli interventi).*

1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro del-

l'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici.

## ART. 3.

*(Struttura dell'ENEA per la diffusione sul territorio dell'uso razionale dell'energia).*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato impartisce, nell'ambito dei poteri di vigilanza sul Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), le necessarie direttive per definire obiettivi e indirizzi delle attività svolte dall'apposita unità dell'ENEA preposta alla diffusione dell'uso razionale dell'energia, articolata in una struttura centrale e in sedi territoriali dislocate in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, per un organico complessivo di non più di trecento persone costituito da personale già in organico all'ENEA.

2. All'unità di cui al comma 1, che stabilisce le necessarie collaborazioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e presta consulenza tecnica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sui temi dell'uso razionale dell'energia, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) fornire supporto tecnico-scientifico per l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni demandate dalla presente legge alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, incluso un supporto alla definizione dei piani energetici di cui all'articolo 5, e per l'omogeneizzazione delle metodologie di intervento sul territorio nazionale;

b) promuovere interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia anche in associazione con enti e/o imprese;

c) attivare la domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta;

d) svolgere e promuovere attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni anche in riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 19, nonché di formazione e assistenza tecnica agli utenti, inclusa la diagnostica.

#### ART. 4.

*(Norme attuative  
e sulle tipologie tecnico-costruttive).*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione

di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui all'articolo 1.

5. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio

di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonché ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, può emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa è inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitoli relativi.

#### ART. 5.

##### *(Piani regionali e provinciali).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.

3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:

a) il bilancio energetico regionale o provinciale;

b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;

c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;

d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;

e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico;

f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;

g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.

4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati.

5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.

## ART. 6.

*(Teleriscaldamento).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.

## ART. 7.

*(Norme per le imprese elettriche minori).*

1. Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.

3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici.

4. Il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici

e distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese produttrici e distributrici.

## ART. 8.

*(Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia).*

1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonché nella produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:

a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;

b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;

c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito delle disposizioni del titolo II;



d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento;

f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;

g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;

h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.

2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

#### ART. 9.

*(Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 è delegata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi di energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito, nonché: per gli interventi di cui all'articolo 8, della tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorità per gli interventi integrati; per gli interventi di cui all'articolo 10, dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per gli interventi di cui all'articolo 13, della tipologia delle unità produttive e delle potenziali risorse energetiche del territorio.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.

4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro i successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.

5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione già adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.

6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al comma 3 è fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità sulla base della normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il termine di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'articolo 16, comma 3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio energetico, attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione e/o secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo delle verifiche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità di cui al comma 4.

8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso il termine per l'emanazione dell'atto cui il parere è preordinato, l'autorità competente può provvedere anche in assenza dello stesso.

#### ART. 10.

*(Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario).*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci.

2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.

#### ART. 11.

*(Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate).*

1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed

Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;

b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.

4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Mini-

stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all'articolo 6.

5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.

6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.

7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonché il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.

8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### ART. 12.

##### (Progetti dimostrativi).

1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero svi-

luppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzando combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzando le fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell'acqua.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.

## ART. 13.

*(Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo).*

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a società che offrono e gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo.

## ART. 14.

*(Derivazioni di acqua — Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti).*

1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonché alle predette imprese produttrici e distributrici, possono essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:

a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di derivazioni di acqua.

2. L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica quando l'energia elettrica acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3.

3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata dagli elementi tecnico-economici, dal piano finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio, nonché da ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano a seconda della competenza dell'impianto.

4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria competenza, previa

istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.

#### ART. 15.

*(Locazione finanziaria).*

1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione dell'articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di cui al comma 1.

#### ART. 16.

*(Attuazione della legge — Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Le regioni emanano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge.

2. Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.

3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e le università degli studi, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.

#### ART. 17.

*(Cumulo di contributi e casi di revoca).*

1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento complessivo.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro può promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e società finanziari al fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.

3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEA effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di priorità, circa l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso di esito negativo delle verifiche l'ENEA dà immediata comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla

procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## ART. 18.

*(Modalità di concessione ed erogazione dei contributi).*

1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tali facoltà, si provvede in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le modalità ed entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 19.

*(Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia).*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.

3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.

5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1

e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.

## ART. 20.

*(Relazione annuale al Parlamento).*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.

2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per l'attuazione dell'articolo 3.

## ART. 21.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.

2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui sono state presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.

## ART. 22.

*(Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base).*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente previsto dalla presente disposizione, le norme di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non più di undici unità con specifica professionalità tecnica nel settore energetico, e per il restante personale di non più di novanta unità, secondo la seguente articolazione:

a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

c) n. 10 posti di VIII livello;

d) n. 20 posti di VII livello;

e) n. 20 posti di VI livello;

f) n. 10 posti di V livello;

g) n. 10 posti di IV livello;

h) n. 10 posti di III livello;

i) n. 10 posti di II livello.

2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non più di una volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale — con esclusione delle imprese private — specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 può procedersi a decorrere dal 1° gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall'avvio di dette procedure. Nel biennio 1991-1992 può procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le predette procedure di mobilità.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800

milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento « Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale » e, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento « Automazione del Ministero dell'industria ».

#### ART. 23.

*(Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui).*

1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono abrogati.

2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora trasferite alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano o non sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi di propria competenza, possono essere utilizzate rispettivamente per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.

3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le procedure e le modalità di cui all'articolo 9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi si provvede, tenendo conto delle proporzioni



fissate al comma 1 dell'articolo 38, con le modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo 38.

ART. 24.

*(Disposizioni concernenti  
la metanizzazione).*

1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro nonché con la Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli interventi di cui al comma 1.

3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al primo triennio, approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

4. A parziale modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.

5. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 4, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.

TITOLO II

NORME PER IL CONTENIMENTO  
DEL CONSUMO DI ENERGIA  
NEGLI EDIFICI

ART. 25.

*(Ambito di applicazione).*

1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.

2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

## ART. 26.

*(Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti).*

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.

5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il con-

seguito riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.

6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.

8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.

## ART. 27.

*(Limiti ai consumi di energia).*

1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.

## ART. 28.

*(Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni).*

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non

sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.

3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 33.

5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.

#### ART. 29.

##### *(Certificazione delle opere e collaudo).*

1. Al termine dei lavori l'esecutore o gli esecutori delle opere e il direttore dei lavori, quando la legislazione vigente ne preveda l'esistenza, devono certificare, sotto la propria responsabilità, la rispondenza delle opere eseguite alla documentazione di cui all'articolo 28.

2. La certificazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del certificato di collaudo di cui al presente articolo.

3. Gli edifici pubblici e privati qualunque ne sia la destinazione d'uso e i relativi impianti devono essere sottoposti a collaudo in corso d'opera, al fine di verificare la conformità alle prescrizioni della presente legge.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, stabilisce e aggiorna con proprio decreto, in relazione agli sviluppi della tecnica, le modalità di

collaudo con riferimento alle norme dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) vigenti alla data di emanazione del decreto medesimo.

5. Il collaudo è eseguito da professionisti iscritti agli albi professionali di appartenenza, secondo i limiti di competenza, che non siano intervenuti nella progettazione, nella direzione dei lavori o nella esecuzione delle opere. La nomina del collaudatore è effettuata dal committente e deve essere comunicata al comune contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo alla costruzione.

6. Il collaudatore, quando lo stato di realizzazione dell'opera consenta l'accertamento della sua conformità alle disposizioni della presente legge, effettua il collaudo entro cinque giorni dalla richiesta, redige e sottoscrive due copie del certificato di collaudo in corso d'opera e le deposita entro dieci giorni dall'avvenuto collaudo al comune, il quale provvede a restituirne copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

7. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo il collaudatore risponde secondo la normativa vigente del danno conseguente al ritardo nell'esecuzione delle opere.

8. Le copie del certificato di collaudo e della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 restituite dal comune sono consegnate, a cura del collaudatore, al proprietario o a chi ne ha titolo e sono conservate a cura del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo, e nel caso di immobili in condominio sono conservate dall'amministratore.

9. Il certificato di collaudo in corso d'opera condiziona il rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità.

#### ART. 30.

##### *(Certificazione energetica degli edifici).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio

dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.

2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.

#### ART. 31.

*(Esercizio e manutenzione degli impianti).*

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio, effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.

4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.

#### ART. 32.

*(Certificazioni e informazioni ai consumatori).*

1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.

#### ART. 33.

*(Controlli e verifiche).*

1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell' esercente gli impianti.

3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori.

4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34.

ART. 34.

*(Sanzioni).*

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.

2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.

3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 29, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.

ART. 35.

*(Provvedimenti di sospensione dei lavori).*

1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.

ART. 36.

*(Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore).*

1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

## ART. 37.

(Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali).

1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.

2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 38.

(Ripartizione  
fondi e copertura finanziaria).

1. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di lire 332 miliardi per il 1991 e di lire 511 miliardi per il 1992, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'articolo 11, lire 273 miliardi per il 1991 e lire 420 miliardi per il 1992;

b) per l'articolo 12, lire 41 miliardi per il 1991 e lire 62 miliardi per il 1992;

c) per l'articolo 14, lire 18 miliardi per il 1991 e lire 29 miliardi per il 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di pre-

visione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988 ».

3. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1991 e di lire 223 miliardi per il 1992.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988 ».

5. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 1, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 39.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'articolo 37, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A.  
(Articolo 8)REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 8 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI

Strutture da coibentare	L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a $R = a \cdot \Delta t$ ( $m^2 \text{ } ^\circ\text{Ch/kcal}$ ), dove $\Delta t$ è il salto termico di progetto definito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 giugno 1977, e « a » è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.
Sottotetti	$a = 0,1$
Terrazzi e porticati	$a = 0,04$
Pareti d'ambito isolate dall'esterno	$a = 0,04$
Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine	senza limitazione
Pareti d'ambito isolate dall'interno	$a = 0,04$
Doppi vetri	Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F, del territorio nazionale come definite dal decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.
Tubazione di adduzione dell'acqua calda	Ammissa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).

Chiedo se la Commissione concorda sulle proposte di coordinamento formale come individuate nel testo di cui ho dato lettura.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ENZO TIEZZI. Signor presidente, nel dichiarare l'astensione dal voto dei parlamentari della sinistra indipendente, desidero sottolineare alcune questioni a nostro avviso rilevanti.

La grande importanza del problema del risparmio energetico a fini ambientali è stata posta anche in ambito comunitario al fine di avviare una seria politica di riduzione della spesa complessiva per l'energia. Anche la World Bank di Washington ha rilevato come la tendenza dei paesi industrializzati sia proprio quella verso una riduzione dei consumi. A tale esigenza si affianca però la sorpresa data dal fatto che nel nostro Paese le risorse investite a questo fine sono ridotte, e comunque, non sempre sono rispettate le richieste degli enti locali, i quali — penso alle regioni — chiedono a gran voce una sorta di democrazia territoriale anche per ciò che attiene alle questioni del risparmio energetico.

Purtroppo, poiché gli interventi in questo settore richiedono un notevolissimo impegno finanziario, dobbiamo ancora una volta constatare che le scelte del nostro paese in materia di energia non vanno ancora nella giusta direzione.

Infine, le scelte necessarie per affrontare il problema del risparmio energetico e dell'individuazione delle fonti di energia rinnovabili, richiedono il rispetto della cosiddetta democrazia territoriale. Si auspica, inoltre, una più snella gestione degli interventi nell'ambito degli enti locali cui è demandata l'amministrazione di porzioni più omogenee del territorio nazionale.

MASSIMO SCALIA. Signor presidente, nell'annunciare l'astensione del gruppo verde, desidero rilevare come il provvedimento in esame abbia avuto una vita

faticosa. Nel corso della discussione, insieme ad altri colleghi, siamo riusciti a proporre e a far adottare dalla Commissione modifiche significative del testo del disegno di legge n. 3423. Segnatamente mi riferisco al riconoscimento della competenza regionale per ciò che attiene agli indirizzi in materia di risparmio e ricerca delle fonti rinnovabili di energia.

Un'altra serie di modifiche riguardano altri aspetti minori che, nel loro complesso, hanno reso accettabile il provvedimento in esame.

Quali sono i problemi aperti? È ancora necessaria la diffusione di una cultura che porti le tematiche del risparmio energetico al centro dell'attenzione, nel senso di tendere al miglioramento dei processi. Riteniamo comunque che, anche dopo l'approvazione del provvedimento in esame, la diffusione di tali tematiche resterà ancora estremamente difficile e farraginoso.

Vi è poi il problema sul quale si è maliziosamente giocata la credibilità del ministro dell'industria: quello della copertura finanziaria del provvedimento. Mentre il ministro Battaglia stava con la spada impugnata per la difesa della copertura finanziaria del disegno di legge n. 4809, successivamente aveva rinfoderato tale spada al momento di difendere la copertura del provvedimento oggi in esame con buona pace del fatto che esso riprende in considerazione il PEN per raggiungere l'obiettivo del risparmio energetico di 20 milioni di tonnellate-equivalenti.

Per questi motivi, signor presidente, ribadisco la decisione del gruppo verde di astenersi nella votazione finale del provvedimento.

RENATO STRADA. Signor presidente, a nome del gruppo comunista desidero esprimere soddisfazione per aver raggiunto l'obiettivo dell'approvazione del provvedimento in materia di risparmio energetico al cui esame i deputati comunisti hanno dedicato un notevole contributo costruttivo.

Devo sottolineare come il testo giunto oggi alla votazione finale sia il risultato della confluenza di tre diversi provvedimenti che, se fossero stati esaminati ed



approvati separatamente, avrebbero senz'altro creato notevoli difficoltà di applicazione.

Per merito dei parlamentari dei gruppi comunista, della sinistra indipendente e verde è stata raggiunta un'intesa che ha visto concorde anche la maggioranza. Di ciò va dato atto a tutti i gruppi presenti in Commissione.

Per quanto riguarda il ruolo delle regioni in materia di piano energetico e di competenze ambientali, il provvedimento in esame prevede delle innovazioni procedurali con il coinvolgimento anche dell'ENEA.

Si tratta dunque di un testo riscritto, che risente però di una doppia mano. Credo sia mancato, in questa Commissione, un po' di coraggio nell'introdurre emendamenti, soprattutto sul piano del nuovo ruolo da attribuire alle istituzioni. L'unico significativo apporto che abbiamo fornito è rappresentato dalla modifica introdotta all'articolo 23.

Per le motivazioni espresse, i deputati del gruppo comunista non potranno esprimere un voto favorevole sul disegno di legge in esame, nonostante i miglioramenti apportati, comunque non sufficienti da indurci ad esprimere un voto favorevole. Preannuncio, pertanto, l'astensione dei deputati del gruppo comunista dalla votazione finale del provvedimento.

**GIOVANNI BIANCHINI.** Preannuncio che il gruppo della democrazia cristiana fornirà con soddisfazione il proprio contributo all'approvazione finale di questo disegno di legge, tanto atteso dal paese, specie nell'attuale fase di crisi energetica determinata dalla situazione del Golfo Persico.

Ritengo che il testo in questione sia stato sostanzialmente migliorato a seguito del lavoro svolto da tutti i commissari, appartenenti ai diversi gruppi politici, i quali hanno contribuito a modificare in senso positivo l'originaria stesura del Governo.

**GIANNI RAVAGLIA.** Preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano sul

disegno di legge in esame, che costituisce la prima risposta ai richiami più volte lanciati dal ministro dell'industria circa l'esigenza di una nuova politica energetica in Italia.

Avrei sperato che, considerata l'ampia partecipazione e collaborazione che tutti i gruppi hanno dimostrato nell'elaborazione del testo, si potesse giungere ad un voto finale più unitario, mentre è già stato preannunciata l'astensione di alcuni gruppi.

Le dichiarazioni del collega Scalia, circa un minore impegno da parte del ministro dell'industria nei confronti di questo testo sul risparmio energetico, rispetto a quello sulla politica di attuazione del piano energetico nazionale, ricalcano considerazioni già svolte: vi è una sottovalutazione complessiva, da parte del Governo e della maggioranza, nei confronti del tema dell'emergenza energetica, che è tanto più pressante quanto più si acuisce la crisi internazionale nel Golfo Persico.

In conclusione ribadisco, il voto favorevole del gruppo repubblicano.

**UGO MARTINAT.** Al di là delle dichiarazioni rese ieri sull'atteggiamento del ministro (che indubbiamente ci lascia molto perplessi) e nonostante le critiche che sono state mosse al disegno di legge — che ha subito delle modifiche a nostro parere inopportune — preannuncio il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà votato per appello nominale al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) (4818).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) ».

Comunico che le Commissioni VII ed XI hanno espresso, nella seduta di ieri, parere favorevole sul testo in esame e che uguale parere è stato espresso nella seduta odierna dalla I Commissione.

Comunico, inoltre, che la V Commissione ha espresso, nella seduta odierna, parere favorevole a condizione che gli oneri e la relativa copertura decorrano a partire dal 1991, mantenendo la medesima modulazione annua già prevista dal testo in esame per gli anni 1991, 1992 e 1993.

Avverto che il relatore, onorevole Bianchini, ha presentato i seguenti emendamenti, che recepiscono la condizione posta dalla V Commissione:

*All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da: è autorizzata fino alla fine del comma, con le seguenti: è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991, di lire 15 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 30 miliardi per l'anno 1994 e di lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1995.*

1.1.

*All'articolo 1, sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, a lire 15 miliardi per l'anno 1992 e a lire 20 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Concorso dello Stato nelle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) ».

3.-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.2.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica*

e tecnologica. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.1 e 1.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.2, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato, di cui do lettura.

«La Camera,

nell'approvare il disegno di legge "Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)"

impegna il Governo

a) ad accelerare la stipula della convenzione con la Società CIRA, di cui al punto 2 dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1989, n. 184, al fine di consentire l'avvio delle attività previste e già finanziate dalla predetta legge e di verificare, nel contempo, che l'adeguamento dello Statuto della CIRA spa si riferisca esclusivamente alle disposizioni contenute nella predetta legge, così come indicato al punto 3 dell'articolo 4 della stessa;

b) a procedere alla immediata nomina degli amministratori della Società, così come disposto dalle lettere a) e b), comma 3 dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, sullecitando a tal fine anche gli adempimenti di competenza della Regione Campania e dei Soci privati;

c) a garantire che le somme di cui alla presente legge siano esclusivamente destinate alle spese di gestione e che non contribuiscano in alcun modo alle spese di investimento».

0/4818/10/1.

Bianchini, Francese, Strada, Salerno.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica*

e tecnologica. Chiedo ai presentatori cosa intendano con le parole: « l'adeguamento dello statuto della CIRA SpA ».

GIOVANNI BIANCHINI. Significa che l'adeguamento dovrebbe avvenire facendo riferimento esclusivamente alle norme di cui alla legge n. 184 del 1989.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno Bianchini ed altri.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

GIOVANNI BIANCHINI. Signor presidente, non insistiamo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato per appello nominale al termine della seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge Viscardi ed altri: Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (4591).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale della proposta di legge: « Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari ».

Ricordo che nella seduta di ieri 3 ottobre 1990 è stata rinviata la votazione finale della proposta di legge all'ordine del giorno. Se non vi sono obiezioni, propongo di rinviare tale votazione finale al termine della seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti isti-**

**tuzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4809).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali » già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

Ricordo che la Commissione ha esaurito l'esame dell'articolo 1.

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 2

*(Valutazione di impatto ambientale).*

1. Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri o di capacità superiore a 100.000 metri cubi, si applicano le norme di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 2, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: degli elettrodotti e.*

2.4.

Tamino, Scalia, Ronchi.

*All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: trattenere aggiungere le seguenti: trasportate.*

2.1.

Strada, Minozzi, Cherchi.

*All'articolo 2, sopprimere le parole: di altezza superiore ai 10 metri.*

2.15.

Scalia, Tamino, Mattioli.

All'articolo 2, *sopprimere le parole:* di altezza superiore ai 10 metri o di capacità superiore ai 100.000 metri cubi.

2.14.

Scalia, Tamino, Mattioli.

All'articolo 2, *sostituire la cifra:* 100.000 con la seguente: 70.000.

2.7.

Tamino, Scalia, Ronchi.

All'articolo 2, *sostituire:* 100.000 con: 50.000.

2.6.

Tamino, Scalia, Ronchi.

All'articolo 2, *prima delle parole:* si applicano *aggiungere le seguenti:* in attesa dell'approvazione di una legge di recepimento della direttiva CEE n. 85/337.

2.5.

Tamino, Scalia, Ronchi.

All'articolo 2, *aggiungere il seguente comma:*

2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 è aggiunta la seguente lettera m):

m) elettrodotti ad alta tensione ed elettrodotti da 380 Kvolt attualmente in corso di costruzione;

2.2.

Strada, Prandini, Cavagna, Grassi.

All'articolo 2, *aggiungere il seguente comma:*

2. Sono soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi del precedente comma 1 altresì gli elettrodotti di portata pari o superiore a 380 Kvolt qualora attraversino centri abitati o aree residenziali.

2.3.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 2, *aggiungere il seguente comma:*

2. Le procedure previste dal comma 1 devono coinvolgere le Regioni ed i comuni direttamente interessati dall'impianto.

2.8.

Tamino, Scalia, Ronchi.

All'articolo 2, *aggiungere il seguente comma:*

2. Qualora venga constatato che la realizzazione dell'impianto può avere un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro della CEE, il Ministro dell'ambiente ne informa tempestivamente il Ministro degli affari esteri per gli adempimenti necessari.

2.9.

Tamino, Scalia, Ronchi.

All'articolo 2, *aggiungere il seguente comma:*

2. Lo studio di impatto ambientale, redatto contestualmente all'elaborazione del piano si articola:

a) nella individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale;

b) nell'analisi dello stato dell'ambiente interessato dagli interventi;

c) nell'indicazione delle finalità degli interventi previsti e nei motivi delle scelte prescelte rispetto ad altre alternative;

d) nella descrizione delle azioni previste dallo strumento e delle alternative considerate;

e) nella descrizione e valutazione dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;

f) nella prospettazione tra costi preventivati e benefici stimati inerenti le scelte più significative previste dal piano;

g) nell'indicazione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare gli effetti sull'ambiente;

h) nella descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate e in un sommario delle eventuali difficoltà incontrate dal proponente nella redazione dello studio.

2.10.

Tamino, Scalia, Ronchi.

*All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:*

2. Lo studio di impatto ambientale è a carico del proponente del piano o del progetto sottoposto a VIA.

2.11.

Tamino, Scalia, Ronchi.

*All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:*

2. Lo studio di impatto ambientale deve essere realizzato con obiettivi e a scala coerente con il livello di definizione del piano o del progetto in esame.

2.12.

Tamino, Scalia, Ronchi.

*All'articolo 2, aggiungere i seguenti commi:*

2. Chiunque può richiedere ed ottenere, dietro pagamento dei relativi diritti, il rilascio delle copie degli atti di cui ai commi precedenti. Il costo delle copie è contenuto alle pure spese vive di fotocopatura. Nel caso di documentazione richiesta dalle Associazioni ambientaliste possono essere disposti prezzi ridotti allo scopo di favorire la partecipazione.

3. Per garantire la partecipazione le strutture pubbliche che dispongono di informazioni di carattere ambientale predispongono la loro accessibilità al pubblico.

2.13.

Tamino, Scalia, Ronchi.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ritengo che il comportamento assunto ieri dai parlamentari verdi nel corso della discussione dell'articolo abbia evidenziato l'obiettivo che intendevamo raggiungere. Devo dire che siamo abbastanza soddisfatti dei risultati conseguiti, per cui ringra-

ziamo i colleghi per i punti su cui è stato possibile registrare opinioni convergenti. Credo che ciò abbia distolto nell'onorevole Balestracci il convincimento che la nostra partecipazione a questa discussione fosse unicamente volta ad un atto di ostruzionismo: gli emendamenti accolti dalla Commissione, e in taluni casi formulati proprio dai colleghi del suo gruppo, hanno infatti dimostrato che non di mero ostruzionismo si trattava.

Entrando nel merito dell'articolo 2, la nostra attenzione si concentra su una tematica che non ha ancora trovato, nella normativa attuale, una definizione all'altezza dei contenuti della direttiva CEE. In tal senso, sono quattro i punti che richiamiamo all'attenzione dei colleghi, nella speranza che sia possibile, su alcuni punti di merito, ottenere un miglioramento del provvedimento al nostro esame, a prescindere dagli esiti degli scenari relativi alla parte riguardante gli idrocarburi.

Anche alla luce di quanto detto ieri, non comprendo perché si possa parlare di impatto ambientale per gli impianti idroelettrici, ma non per gli elettrodotti, nonostante sia stata riconosciuta la necessità di sottolineare non solo la competenza del Ministero dell'ambiente, ma anche quella del Ministero della sanità. Dunque, a prescindere dalla buona o cattiva fede dell'estensore della norma, a mio avviso ci troviamo di fronte ad una notevole carenza, per cui la Commissione compirebbe un buon lavoro se anche per gli elettrodotti si adottassero gli stessi criteri previsti per gli impianti idroelettrici. Mi auguro che i colleghi della Commissione abbiano finalmente compreso di non trovarsi di fronte a fatui fondamentalisti dell'ambiente, in quanto tutti conosciamo gli inutili danni al paesaggio creati in Valle d'Aosta dal modo in cui sono stati realizzati gli elettrodotti. Consapevole delle esigenze del paese, l'intendimento del gruppo verde è quello di attivarsi per migliorare la realtà attuale. Allora, proprio avendo in mente le immagini dello scempio della Valle d'Aosta, mi sembra si possa convenire sul fatto che il progetto di importazione di corrente elettrica dalla Francia

potesse essere portato avanti anche in modo diverso, evitando, appunto, gli scempi compiuti.

Ancora in questi giorni si è insistito su tale progetto: qualcuno, con una presunzione pari soltanto alla sua ignoranza, lo ha fatto addirittura per iscritto, mentre l'onorevole Martinat, con maggiore modestia, ne ha parlato in questa Commissione. Corre allora l'obbligo di ricordare che non abbiamo mai importato energia elettrica dalla Francia per necessità ed è strano che alla fine di ogni anno l'ENEL (dopo averlo negato per tutto l'anno) ammetta che effettivamente fino a quel momento non si sono effettuate tali importazioni per motivi strutturali, affermando, però, che per l'anno successivo le cose stanno in modo diverso: fa sorridere il fatto che il presidente di turno dell'ente riproponga tali affermazioni di anno in anno. Peraltro, l'ENEL fa benissimo ad importare energia elettrica dalla Francia, attualmente costretta a venderla all'Italia, alla Svizzera ed all'Inghilterra in condizioni di vero e proprio *dumping*. Tuttavia, la questione degli elettrodotti non può essere sottratta a valutazioni d'impatto ambientale.

Ritengo, inoltre, che sia estremamente ingenua e priva di fondamento ingegneristico la distinzione che viene operata per gli impianti idroelettrici, per i quali si stabilisce che la valutazione d'impatto ambientale sia necessaria soltanto quando raggiungono un'altezza superiore ai dieci metri. Non so se i colleghi comprendono le conseguenze tecniche di impianti alti meno di dieci metri, perché a me sembra si tratti di una distinzione del tutto ridicola di cui non si comprende il significato. Vi sono state, infatti, realizzazioni che ora vengono indicate nei manuali di ingegneria come esperienze da non ripetere e riguardano proprio impianti che si trovavano al di sotto dei dieci metri. In ogni caso, l'impatto ambientale di opere del genere non può essere certo valutato soltanto in base alla loro altezza.

Sembra, in sostanza, che l'estensore del progetto di legge in questione, anziché vedere la difesa dell'ambiente come un elemento essenziale di una politica respon-

sabile, si preoccupi soltanto di introdurre vincoli che diano il minor fastidio possibile alla realizzazione delle opere, dal momento che evitare del tutto tali vincoli non è possibile, perché ci sono i verdi che insistono e, probabilmente, esistono sinceri ambientalisti anche in altri partiti. Sembra questa, insomma, la filosofia che viene seguita.

Questo per quanto attiene al merito del provvedimento. In relazione alla forma, invece, affermo che il riferimento alla direttiva CEE sembra essenziale. L'emendamento del Governo a noi appare un po' salomonico e generico, mentre il riferimento alla direttiva CEE sarebbe ripeto, più stringente.

Un'altra osservazione, che si riflette puntualmente negli emendamenti che abbiamo presentato, riguarda la pubblicità. Non si comprende perché anche in questo provvedimento la legislazione e l'amministrazione dello Stato debbano essere reticenti: i cittadini che chiedono informazioni hanno diritto di ottenerle, oppure vogliamo considerarli soltanto dei seccatori.

Infine, per evitare che possa aprirsi un contenzioso con altri Stati, nel contesto del progetto di legge che stiamo esaminando sarebbe opportuno prevedere, un obbligo di informazione nei confronti dei paesi confinanti in ordine alle iniziative che s'intende assumere e che potrebbero avere conseguenze per l'ambiente, anche se mi rendo conto, che finora è stata l'Italia a doversi garantire da attacchi all'ambiente provenienti da stati confinanti (mi riferisco, per esempio, al problema delle scorie in Svizzera).

Tornerò su tali argomenti nel corso della discussione degli emendamenti, sui quali mi aspetto un atteggiamento aperto da parte dei colleghi e, forse, anche la loro approvazione.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo preannuncia la presentazione di un emendamento volto ad aggiungere all'articolo 2, un comma al fine di individuare una idonea linea di compromesso tra le diverse proposte emendative. Ove tale soluzione trovasse il con-

senso dei presentatori, il Governo chiede il ritiro di tutti gli emendamenti incompatibili.

Per quanto riguarda l'emendamento Tamino ed altri 2.9, il Governo esprime parere favorevole, in quanto esso è riferito alle procedure internazionali di comunicazione delle iniziative con un rilevante impatto ambientale.

Per quanto riguarda l'emendamento Strada ed altri 2.1, il Governo lo accetta a condizione che esso venga riformulato nel senso di inserire dopo le parole: « superiore a centomila metri cubi » le parole: « e delle relative opere per il trasporto delle acque ».

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. La proposta del Governo sembrerebbe molto accettabile; potrebbe essere, infatti, soppressa la distinzione sull'altezza degli impianti, distinzione che da un punto di vista tecnico è difficilmente giustificabile.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ha riflettuto su questa possibilità, anche perché si tratterebbe di prevedere la sottoposizione a procedure amministrative estremamente complesse anche di interventi di lieve rilevanza. Tra l'altro la questione sarà oggetto questa sera di uno specifico esame da parte del Consiglio dei ministri.

GIANNI TAMINO. Signor presidente, come ha rilevato il collega Mattioli, anche noi riteniamo importante sollevare una questione di merito in relazione all'articolo 2. Il problema energetico, infatti, ha assunto ormai una valenza strategica di carattere internazionale; in questo senso auspichiamo che l'attuazione del Piano energetico nazionale sia finalizzata alla concreta e positiva soluzione dei problemi ambientali del nostro paese.

Anche se la nostra valutazione sul provvedimento nel suo complesso pone in rilievo la presenza di elementi di innovazione, non possiamo non ribadire che si prevedono norme su materie del tutto estranee all'oggetto del disegno di legge. In

particolare — come ho già avuto modo di dire — le norme di cui agli articoli 25 e 27 disciplinano una materia estranea alle competenze della Commissione attività produttive e, comunque, alle questioni relative alla concreta attuazione del PEN.

Alla luce delle esperienze sino ad oggi effettuate nel settore, non possiamo non ribadire la necessità di apportare miglioramenti al testo.

Per quanto riguarda l'invito rivolto dal rappresentante del Governo a ritirare alcuni emendamenti considerati incompatibili con l'emendamento del Governo 2.16, devo dire che siamo preoccupati circa la necessità che il provvedimento in esame preveda una normativa transitoria in attesa dell'auspicato recepimento della direttiva CEE n. 85/337 così come proposto con il nostro emendamento 2.5.

Per quanto riguarda la questione degli elettrodotti, accettiamo la formulazione dell'emendamento del Governo 2.16, anche se ciò comporterebbe la modifica del titolo I del provvedimento. In questo senso consideriamo il nostro emendamento 2.4 superato.

Per quanto riguarda la dimensione dei bacini e degli impianti, non possiamo dimenticare il relevantissimo impatto ambientale dovuto a strutture di questo genere, con capacità inferiore ai centomila metri cubi e con altezza inferiore ai dieci metri. Per questo motivo il nostro emendamento 2.14 propone di estendere a tutte le opere, indipendentemente dalle dimensioni, la normativa di cui all'articolo 2. Quindi, pur comprendendo la proposta, non la condividiamo; pertanto, per ciò che attiene all'altezza ed al volume, non concordiamo con l'indicazione data.

Voglio ribadire il senso degli emendamenti presentati, cioè quello di facilitare l'applicazione del provvedimento in esame. Infatti, chiediamo che le procedure coinvolgano le regioni ed i comuni perché chi conosce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 19 ottobre 1988, attuativo dell'articolo 6 della legge n. 349, sa che tale partecipazione è formale, mentre noi riteniamo, per esperienza acquisita, che la possibilità di costruire

nuovi bacini sia facilitata dal consenso delle popolazioni interessate.

Ripeto: vogliamo coinvolgere comuni e regioni per facilitare l'attuazione delle procedure, anche in considerazione del fatto che il non coinvolgimento degli enti locali ha determinato gravissime opposizioni popolari. Registriamo con favore l'accoglimento, da parte del relatore, dell'emendamento 2.9, poiché accettare il principio in base al quale nel caso venga constatato che la realizzazione dell'impianto può avere un impatto importante sull'ambiente di un altro stato membro della CEE, il ministro dell'ambiente è tenuto a informare tempestivamente il ministro degli affari esteri per gli adempimenti necessari, significa stabilire il principio della reciprocità in questo tipo di rapporto.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13 mi limiterò a qualche breve osservazione. L'emendamento 2.10 intende offrire una risposta più puntuale a quanto previsto dal ricordato decreto presidenziale n. 377, che offre una risposta parziale al problema in questione. L'emendamento 2.11 potrebbe essere considerato di non preminente rilevanza, ma è bene precisare che lo studio d'impatto ambientale si intenda a carico del proponente del piano o del progetto sottoposto alla VIA. L'emendamento 2.12 pone obiettivi di coerenza con le scelte di futura programmazione ambientale; tuttavia non ho difficoltà a ritrarlo in quanto può considerarsi di contenuto minore rispetto agli altri. Insistiamo, invece, sull'emendamento 2.13, soprattutto per la prima parte, la quale permette a tutti i cittadini di poter avere diretto accesso agli atti relativi alle procedure della valutazione dell'impatto ambientale.

RENATO STRADA. Signor presidente, da alcuni mesi il gruppo comunista ha presentato una serie di emendamenti riguardanti la questione dell'impatto ambientale. Fin dall'inizio, infatti, la logica che ci ha ispirati nell'esame del provvedimento è stata quella di correggere il testo in esame

al fine di migliorarlo. Aggiungo, peraltro, che su altri provvedimenti essa ha dato risultati positivi, anche se a volte soltanto parziali.

Finora il Governo aveva escluso la possibilità stessa di emendare questo testo manifestando, quindi, l'intendimento di non prendere in considerazione neanche il tema dell'impatto ambientale, il quale, per il gruppo comunista rappresenta, invece, una questione di fondo, qualificante l'intero provvedimento. Peraltro, su questo tema fino a poco tempo fa il Governo ha assunto un atteggiamento contraddittorio. Mentre proponeva un articolo 2 dal titolo « Valutazione di impatto ambientale », sosteneva che tale tema non potesse costituire oggetto di questo provvedimento. Con i nostri emendamenti, invece, noi proponiamo che la valutazione di impatto ambientale riguardi le acque incanalate nelle condotte e gli elettrodotti ad alta tensione. A proposito di questi ultimi, non credo che il Governo, il presidente e i colleghi della Commissione abbiano dimenticato l'incontro avuto con una delegazione della città di Rimini a seguito dell'elevatissima tensione sociale verificatasi in quella città proprio in merito ad una vicenda relativa ad un elettrodotto ad alta tensione.

Voglio ancora ricordare l'emendamento 11.01 presentato dal mio gruppo per far sì che le domande relative ai permessi per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e gas naturale siano corredate dalla valutazione di impatto ambientale e dall'impegno di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico a seguito dei lavori compiuti. Apprezzo il fatto che il Governo abbia accolto, seppure parzialmente, questi nostri emendamenti. Tale posizione indubbiamente accelera l'iter del provvedimento che, finora, era rimasto bloccato proprio dall'atteggiamento assunto dall'Esecutivo, il quale riteneva di non dover modificare affatto il testo presentato. Considero, pertanto, senz'altro positiva la nuova posizione del Governo che consentirà di apportare i necessari miglioramenti e di giungere alla conclusione del procedimento.



GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.4, 2.7. e 2.8. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 2.1, a condizione che venga riformulato nel senso proposto dal rappresentante del Governo e parere favorevole sull'emendamento 2.9. Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti 2.14, 2.15, 2.3, 2.6, 2.5, 2.2, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Concordo con i pareri espressi dal relatore e ribadisco l'invito rivolto ai presentatori dell'emendamento 2.1 a riformularlo nel senso di inserire dopo le parole: « superiore a centomila metri cubi », le parole: « e delle relative opere di trasporto delle acque ».

RENATO STRADA. Accetto di riformulare l'emendamento 2.1, nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

MASSIMO SCALIA. Ritiro l'emendamento 2.4.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:*

2. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed a ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente.

2.16.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 2.16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada ed altri 2.1, come riformulato.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento 2.15, non accettato dal relatore e dal Governo.

MASSIMO SCALIA. Ritiro l'emendamento 2.14, ma mantengo il 2.15. Mentre, il primo di essi prevede una norma molto restrittiva, con il secondo si propongono più alternative. Invito, pertanto, il relatore ed il Governo a riconsiderarlo con maggior attenzione, in quanto corrisponde ad una preoccupazione che credo sia ben nota. La realizzazione di bacini idroelettrici non viene accettata facilmente, per motivazioni sulle quali non intendo dilungarmi, ma che attengono a questioni di idrogeologia del sito, di subsidenza e così via. Possono, insomma, crearsi una serie di fenomeni preoccupanti dal punto di vista idrogeologico, con conseguenze dannose per la sicurezza dei luoghi. Non mi sembra accettabile l'indicazione delle dimensioni dei bacini contenuta nell'articolo 2 ed accompagnata dalla convinzione che, al di sotto di quella soglia, si possa operare tranquillamente. Sarebbe invece necessario analizzare se, a seconda delle caratteristiche del singolo bacino, sia davvero possibile evitare la valutazione di impatto ambientale. Per tutte le motivazioni espresse, confermo che manteniamo l'emendamento 2.15.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ho già motivato il parere contrario espresso su tale emendamento ed intendo ribadire che il Governo si riserva di valutare attentamente in altra sede le riflessioni esposte dall'onorevole Scalia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia ed altri 2.15, non accettato dal relatore, né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Tamino ed altri 2.7; di cui il relatore ed il rappresentante del Governo hanno chiesto il ritiro.

GIANNI TAMINO. Ritiro gli emendamenti 2.7, 2.6 e 2.5.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Strada ed altri 2.2.

ENNIO GRASSI. L'emendamento 2.2, di cui sono cofirmatario, prevede alla fine dell'articolo 2 un comma aggiuntivo, con il quale s'intende estendere la norma anche agli elettrodotti ad alta tensione e a quelli da 380 chilovolts attualmente in costruzione. S'intende in tal modo rimediare tempestivamente ad una situazione che presenta notevoli rischi. Non vi è, quindi, alcuna « enfasi fondamentalista » nella nostra insistenza in ordine alla necessità di assumere in proposito una posizione coerente e consapevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada ed altri 2.2, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scalia a Mattioli 2.3.

MASSIMO SCALIA. Signor presidente, per mia responsabilità non ho potuto ascoltare completamente il parere del rappresentante del Governo su tale emendamento. Potrebbe pronunciarsi nuovamente?

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ha presentato l'emendamento 2.16 con il quale si è cercato di andare incontro alle esigenze dei presentatori degli emendamenti riferiti all'articolo 2, in particolare di quelli che richiedevano il rispetto delle compatibilità ambientali assoggettando anche gli impianti elencati alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure vigenti.

MASSIMO SCALIA. Sentite le motivazioni del rappresentante del Governo, ritiriamo il nostro emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Tamino ed altri 2.8, di cui il relatore ha chiesto il ritiro.

MASSIMO SCALIA. Signor presidente, non possiamo accettare l'invito del relatore, in quanto il coinvolgimento degli enti locali direttamente interessati dal progetto di impianto, a nostro avviso è un elemento essenziale per la garanzia del rispetto delle compatibilità ambientali. È a tutti noto il caso della centrale che ha posto l'ENEL in contrasto con le popolazioni locali. Il nostro emendamento, infatti, rappresenta un modesto contributo per il rilancio del colloquio tra lo Stato e i cittadini, un problema che anche in sede politica viene spesso lamentato.

NELLO BALESTRACCI. Pur ammettendo la delicatezza delle questioni sollevate dal collega Scalia, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la normativa di cui alla legge n. 142 in materia di autonomie locali, prevede appunto delle conferenze tra il Governo e tutte le realtà interessate alla realizzazione di opere pubbliche tra le quali, ovviamente, dovrebbero rientrare anche quelle di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge al nostro esame. Per questo motivo ritengo superfluo l'emendamento Tamino ed altri 2.8.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Insisto nell'invitare i presentatori a ritirare l'emendamento 2.8.

MASSIMO SCALIA. Poiché le motivazioni illustrate dal collega Balestracci sono convincenti e considerato che gli atti parlamentari della seduta odierna fanno fede della volontà del legislatore, anche a nome degli altri presentatori, annuncio il ritiro dell'emendamento 2.8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tamino ed altri 2.9, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Tamino ed altri 2.10, sul quale sia il relatore, sia il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

MASSIMO SCALIA. Anche a nome degli altri presentatori, annuncio il ritiro degli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Tamino ed altri 2.13.

MASSIMO SCALIA. Signor presidente, accogliendo parzialmente l'invito del rappresentante del Governo, annuncio il ritiro dell'ultima parte dell'emendamento 2.13, mentre insistiamo per la votazione della prima parte.

La norma che noi proponiamo tende a favorire la pubblicità degli atti riferiti alle opere pubbliche finalizzate a trattenere, regolare o accumulare le acque, consentendo ai cittadini ed alle associazioni ambientaliste di accedere alla documentazione relativa ai provvedimenti amministrativi.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento per ripresentarlo, in una nuova formulazione, in altra sede del provvedimento.

Nel caso i presentatori dovessero nuovamente insistere per la votazione, confermo il parere contrario.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo, nel ribadire l'invito ai presentatori al ritiro dell'emendamento 2.13, non intende assolutamente svalutare l'importanza della richiesta, ma desidera rilevare che sarebbe opportuno che tale norma fosse inserita in altra parte del provvedimento.

NELLO BALESTRACCI. Il diritto di accesso agli atti degli enti locali è esplicitamente previsto dalle norme di cui alla legge n. 142, il cui complesso, con linguaggio giuridicamente proprio, tutela sia il richiedente, sia l'amministrazione. Inoltre

non comprendo quale sia il significato della parola « chiunque ».

MASSIMO SCALIA. Signor presidente anche a nome degli altri presentatori annuncio il ritiro dell'emendamento 2.13 con la riserva di presentarlo in altra parte del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del Governo 2.16.

RENATO STRADA. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento del Governo 2.16, in quanto recepisce il contenuto degli emendamenti presentati sia all'articolo 2 sia all'articolo 11, relativo, appunto, alla valutazione di impatto ambientale di cui devono essere correlate le domande relative ai permessi per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e gas naturale.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Nell'esprimere apprezzamento sull'emendamento presentato dal Governo, il relatore sottolinea, con soddisfazione, come la volontà di lavorare insieme positivamente abbia prodotto, in questo caso, risultati notevoli al fine di migliorare il testo al nostro esame.

MASSIMO SCALIA. Anche il gruppo verde voterà a favore dell'emendamento presentato dal Governo, in quanto frutto di un lavoro comune che, senz'altro, ha prodotto risultati apprezzabili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2.16, accettato dal relatore.

(È approvato).

MASSIMO SCALIA. Dichiaro che il gruppo verde si asterrà dalla votazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

TITOLO II

IDROCARBURI E GEOTERMIA

Capo I

RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI IN TERRAFERMA, NEL MARE TERRITORIALE E SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE.

ART. 3

(Permesso di prospezione).

1. Il permesso di prospezione è accordato, previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate.

2. Il permesso di prospezione è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

3. Il permesso di prospezione è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di concerto, per le rispettive competenze, con i Ministri dell'ambiente e della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti e il seguente articolo aggiuntivo:

*All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia aggiungere le seguenti: d'intesa con la Regione o la Provincia autonoma territorialmente interessata.*

3. 1.

Monello, Cherchi, Strada, Prandini.

*All'articolo 3, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.*

3.2.

Scalia, Mattioli.

*All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:*

2. La domanda di permesso di prospezione in mare deve essere corredata da opportuno studio ingegneristico circa la sicurezza ambientale della prospezione con riguardo ai possibili incidenti con effetti dannosi sull'ecosistema marino e le misure che il richiedente intende adottare per evitare tali rischi.

3.3.

Scalia, Mattioli.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente :*

ART. 3-bis.

1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi.

3.01.

Scalia, Mattioli.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, L'auspicio di una progressiva correzione degli aspetti, a nostro avviso, più lacunosi del testo, sembra ormai essersi tramutato in realtà, per cui prendendo atto di ciò, vorrei sottoporre ai colleghi alcune osservazioni a proposito dell'articolo 3, il quale ha ad oggetto un punto delicato, quale quello relativo al permesso di prospezione in mare.

Abbiamo avuto l'occasione di affrontare a fondo la problematica nel caso delle prospezioni dell'AGIP, la quale, dimostrando grande disponibilità, ha messo a disposizione tutta la sua documentazione in occasione della *vexata quaestio* della prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella zona delle Egadi.

La raccomandazione che il gruppo verde rivolge ai colleghi della Commissione nasce da una vera e propria grosso-

lanità di ingegneria, anche in considerazione del fatto che i deputati del gruppo verde hanno lungamente sollevato, fino alla nausea, problemi sulla sicurezza nel settore nucleare, le cui probabilità di rischio risultano minori rispetto a quelle delle prospezioni in mare. Basti ricordare che gran parte di questo tipo di prospezioni utilizzano la tecnologia del cosiddetto cannone a palle di gomma, il quale emette frequenze che esaminate nelle loro alterazioni consentono di risalire alla struttura degli strati geologici. Si tratta di una prospezione che non è difficile immaginare quale rispetto possa avere per l'equilibrio dell'ambiente. Inoltre, la vera e propria escavazione e la produzione del greggio in superficie vengono attuate con metodi dalle elevate possibilità di esversazione e di rilascio di materiali fortemente contaminanti.

Il presidente della nostra Commissione ebbe a dispiacersi della particolare attenzione posta, rispetto al quadro costiero di tutta Italia, alle zone del Golfo di Napoli e delle Egadi. Personalmente, credo che si debba insistere su questo punto, e l'onorevole Viscardi si renderà conto del fatto che nessun paese al mondo ci perdonerebbe esversazioni di idrocarburi in zone considerate la culla delle vestigia delle origini della civiltà occidentale. Dopo averci consegnato in custodia le zone delle Egadi e del Golfo di Napoli, quale paese al mondo potrebbe perdonarci un incidente per prospezioni idrocarburiche?

Ma a parte queste considerazioni, anche affidandoci al solo buon senso, dovremmo capire che non ha senso escavare nel canale di Sicilia e nell'area di Mozia per ricavare soltanto la nona parte del petrolio che consumiamo in un anno!

Voglio inoltre informarvi, alla faccia di chi ritiene che il Parlamento sia vaccinato dalle lobbies, che io stesso sono stato fatto oggetto di continue pressioni da parte della Chevron perché convinca il WWF del Lazio a non opporsi più alle prospezioni per la ricerca degli idrocarburi...

GIANNI RAVAGLIA. Certo, non è stato scelto l'interlocutore adatto!

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. La Chevron chiede di poter realizzare prospezioni proprio là dove il gruppo verde ha proposto la realizzazione del parco dei monti Simbruini ed Ernici!

Tornando all'articolo 3, credo appaia di tutta evidenza la delicatezza del suo contenuto, per cui mi auguro che la Commissione si pronunci favorevolmente sugli emendamenti presentati dal collega Scalia e da me. Al di là di queste considerazioni, che riguardano gli aspetti principali della questione, intendo sottolineare anche l'inosservanza degli accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente marino. Anche a tale proposito sollecitiamo il coinvolgimento degli enti locali ed in particolare delle regioni. Riteniamo, infatti, che al di là dei discorsi altisonanti che si possono fare sulle riforme istituzionali, queste devono prendere il via dai problemi concreti: nel caso in questione, quindi, è necessario dare agli enti locali la possibilità di intervenire nella materia da protagonisti.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Monello ed altri 3.1, a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire le parole: « d'intesa con le regioni » con le parole: « sentite le regioni »; esprimo, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Scalia e Mattioli 3.2 e 3.3 e sull'articolo aggiuntivo Scalia e Mattioli 3.01, a condizione che si proponga una formulazione meno rigida.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con i pareri espressi dal relatore in merito agli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 3.01, dichiaro che, se fosse riformulato nel senso di aggiungere infine le parole: « fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto », il Governo anziché esprimere parere contrario si rimetterebbe alla Commissione.

RENATO STRADA. Accolgo l'invito del relatore: riformulo pertanto l'emendamento 3.1 nel senso indicato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Monello ed altri 3.1 nel testo riformulato, accettato dal relatore e sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Scaglia e Mattioli 3.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Scaglia e Mattioli 3.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 3.01.

MICHELE VISCARDI. Desidero esprimere le ragioni che determinano la mia contrarietà al testo dell'articolo aggiuntivo 3.01 e che mi spingono ad invitare i presentatori a ritirarlo. È mia opinione che determinate norme speciali, limitate soltanto ad alcune aree del territorio nazionale comportino conseguenze negative per le aree stesse. Sono convinto che le preoccupazioni relative alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale non riguardino solo alcune zone, ma l'intero paese e richiedano interventi di ordine generale e non limitati, per esempio, al Golfo di Napoli, a quello di Salerno ed alle isole Egadi, come s'intende fare con l'articolo aggiuntivo 3.01. Tale proposta sembra accompagnare, nella particolare fase storica che il nostro paese sta attraversando, considerazioni che vanno oltre quelle specificamente ambientali. Sembrerebbe che accanto alle voci che stanno affermando l'utilità di « affossare » il Mezzogiorno per sconfiggere la camorra, eliminando progressivamente i fondi destinati ad una politica di sostegno delle aree meridionali, si vogliano ora introdurre anche limitazioni nell'utilizzazione delle ri-

sorse naturali, facendo, in sostanza, del Meridione una zona *off limits*. Ritengo che si tratti di un atteggiamento sbagliato e che non trova alcun fondamento nella più generale cultura ambientalista.

Devo dire inoltre che mi dispiace la posizione assunta dal relatore e dal Governo, perché anch'essi sembrano essere portatori dell'atteggiamento secondo cui del Mezzogiorno (e, nel caso specifico, del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle isole Egadi) è meglio non preoccuparsi, perché tanto interverranno « altri ». Forse si vuole che i meridionali diventino una specie diversa di italiani. Ritengo che tutto ciò sia inaccettabile. Pertanto intendo sollecitare la sensibilità politica del collega Mattioli, invitandolo a ritirare l'articolo aggiuntivo in questione, affinché una simile offesa non sia recata alle regioni meridionali. Se le mie parole rimarranno inascoltate, dichiaro fin d'ora che esprimerò un voto contrario.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Pur con grandissimo rispetto per le motivazioni esposte dall'onorevole Viscardi, desidero chiarire che la questione è stata fraintesa. Esistono due tipi di prospezioni: una che comporta preoccupazioni di carattere ambientale ed un'altra che, oltre a queste, coinvolge gravissime preoccupazioni di carattere archeologico. Tutto ciò è assolutamente indipendente dalla collocazione geografica delle zone interessate. Se si guarda la mappa del nostro paese, si può rilevare che le acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle isole Egadi presentano aree di valore archeologico inestimabile. Pertanto, pur associandomi alle considerazioni svolte dall'onorevole Viscardi, che trovano il mio gruppo in assoluto accordo, mi permetto di insistere sul carattere tecnico, e non socio-politico, dell'articolo aggiuntivo 3.01. Sono ben sicuro che le popolazioni meridionali siano intenzionate a tutelare il loro territorio dal punto di vista ambientale; si tratta, però, di voler sottolineare un aspetto non di natura esclusivamente ambientale, ma anche di carattere archeologico che non sempre trova sufficiente tutela.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha preannunciato una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 3.01, nel senso di aggiungere dopo le parole: « Isole Egadi », le seguenti: « fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto », avvertendo che qualora venisse accolto si rimetterebbe alla Commissione.

**GABRIELE SALERNO, Relatore.** Il relatore esprime parere favorevole.

**FILIPPO FIANDROTTI.** Nell'annunciare che non sono d'accordo su questa nuova formulazione, vorrei rilevare che la questione sollevata dal collega Mattioli riveste un'estrema delicatezza, ma è importante ripensare la politica di intervento nel Mezzogiorno ricorrendo a procedure diverse dalle vigenti.

Anche se già autorizzate, le prospezioni di idrocarburi non possono essere comunque garantite. Le questioni relative al patrimonio archeologico, infatti, devono essere comunque tutelate sin da ora, altrimenti sarebbe troppo tardi.

Al fine di trovare una soluzione che contemperi le diverse esigenze, chiedo l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 3.01.

**GIANNI RAVAGLIA.** Signor presidente, su tale questione la Camera ha già approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a non concedere ulteriori autorizzazioni per la prospezione e la ricerca di idrocarburi nel Golfo di Napoli. La formulazione dell'articolo aggiuntivo 3.01, come presentato dai colleghi Scalia e Mattioli, modificherebbe sostanzialmente il senso dell'ordine del giorno che — ripeto — già da tempo impegna il Governo sulla base del voto della Camera, mentre la proposta del rappresentante del Governo, sarebbe sostanzialmente coerente con l'indirizzo allora espresso dal Parlamento.

**PRESIDENTE.** Chiedo ai presentatori dell'articolo aggiuntivo 3.01 se accettano di riformularlo nel senso proposto dal rappresentante del Governo.

**GIANNI FRANCESCO MATTIOLI.** Stante l'atteggiamento di collaborazione dimo-

strato dal sottosegretario Fornasari, accettiamo la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 3.01, di cui però chiediamo la votazione per parti separate in modo da poter verificare l'esistenza di una maggioranza favorevole alla sospensione delle prospezioni nelle aree indicate.

**GABRIELE SALERNO, Relatore.** Il relatore aveva espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 3.01. Successivamente però tale parere, sulla scorta della proposta del Governo, è divenuto favorevole. Nel caso si procedesse alla votazione per parti separate, il relatore esprime parere contrario sulla prima parte dell'articolo aggiuntivo.

**GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Avendo il Governo chiesto ai presentatori una riformulazione dell'articolo aggiuntivo 3.01, nel senso di ricomprendere il subemendamento del Governo, fatto proprio dal relatore e dall'onorevole Mattioli, ribadisco il parere favorevole all'articolo aggiuntivo come riformulato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mattioli, accetta la nuova formulazione dell'articolo 3.01?

**FILIPPO FIANDROTTI.** Signor presidente, annuncio di fare mio il subemendamento del Governo.

**GIANNI FRANCESCO MATTIOLI.** Dichiaro di riformulare l'emendamento 3.01 nel senso di ricomprendervi il subemendamento del Governo, ovvero *dopo le parole: « Isole Egadi » aggiungere le parole: « fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto ».*

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mattioli ha riformulato l'articolo aggiuntivo 3.01 nel modo seguente:

*All'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:*

ART. 3-bis.

1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle ac-

que del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto.

3.01.

Scalia, Mattioli.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nella nuova formulazione, l'articolo aggiuntivo Scalia e Mattioli 3.01, accettato dal relatore, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4

(Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti).

1. Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato, previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste.

2. Il permesso di ricerca è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: è accordato aggiungere il seguente: acquisito il parere vincolante delle Regioni e delle Province interessate.

4.2.

Scalia. Mattioli.

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: è accordato aggiungere le seguenti: sentite le Regioni e le Province interessate.

4.1.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.

4.3.

Scalia, Mattioli.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Scalia ed altri 4.2 e parere favorevole sugli emendamenti Scalia ed altri 4.1 e 4.3.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 4.2, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Scalia ed altri 4.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Scalia ed altri 4.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

L'onorevole Mattioli chiede di parlare per avanzare una proposta relativa all'ordine dei nostri lavori.



GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor presidente, in considerazione dell'ordine del giorno predisposto, nonché delle esigenze dei colleghi, propongo di rinviare il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Sono dell'avviso che potremmo portare a compimento l'esame del disegno di legge, tuttavia dichiaro di rimettermi alle decisioni della Commissione.

GIOVANNI BIANCHINI. Non credo che esista la possibilità concreta di giungere, entro questa sera, al voto definitivo sul provvedimento in esame, nonostante la nostra disponibilità. Pertanto, mi dichiaro d'accordo con la proposta formulata dal collega Mattioli, pur prospettando l'opportunità di proporre alla Presidente della Camera l'autorizzazione alla deroga per il proseguimento della discussione in sede legislativa di questo provvedimento durante la sessione di bilancio. Considerando che il problema energetico è di vitale importanza per il nostro paese, invito gli altri gruppi politici ad appoggiare la richiesta di rinvio della discussione che ho testé formulato, convinto che entro martedì della prossima settimana sarà possibile licenziare il testo al nostro esame.

FILIPPO FIANDROTTI. Dichiaro di condividere la proposta formulata dal collega Bianchini.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Prendo atto che la richiesta avanzata non tende a rinviare *sine die* la discussione del provvedimento dopo la conclusione dell'esame dei documenti di bilancio. Pertanto, il Governo dichiara di concordare con la proposta formulata dall'onorevole Bianchini e nel far ciò sollecita la rapida approvazione di questo disegno di legge, la cui rilevanza è superfluo sottolineare.

Concludo sottolineando sia la positività del dibattito svoltosi, il quale ha dimostrato come siano percorribili i terreni della collaborazione in presenza di una

comune volontà costruttiva, sia il fatto che il testo al nostro esame non incide, dal punto di vista finanziario, su questioni attinenti ai documenti di bilancio.

ONELIO PRANDINI. Ha fatto bene il presidente a richiamare la nostra attenzione sul punto in questione, in quanto ci troviamo di fronte ad una proposta che non ha soltanto carattere procedurale, ma presenta anche precise implicazioni di ordine politico.

Il gruppo comunista è favorevole all'ipotesi di rinviare l'ulteriore esame del provvedimento ed è altresì favorevole all'ipotesi di richiedere al Presidente della Camera una deroga che consenta la prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge in questione anche durante la sessione di bilancio.

Il gruppo comunista ha seguito un comportamento molto lineare in merito a questo provvedimento: ha ripetutamente chiesto al Governo di dimostrare la disponibilità ad accogliere alcune delle richieste provenienti dall'opposizione. Fino a qualche giorno fa abbiamo assistito ad un netto rifiuto, ma finalmente mi sembra di poter affermare che si è aperta una possibilità di reale confronto, che ha consentito di apportare alcuni miglioramenti ai primi 4 articoli del testo. Se lo stesso spirito animerà il relatore ed il Governo anche durante l'esame degli articoli successivi, il gruppo comunista contribuirà concretamente affinché il disegno di legge venga rapidamente approvato. Ho voluto fare questa sottolineatura al fine di far comprendere a tutti che, se il gruppo comunista non avesse assunto in precedenza un atteggiamento deciso, forse non sarebbe stato possibile apportare al testo i miglioramenti che sono stati introdotti, in quanto il Governo non avrebbe probabilmente mostrato l'attuale disponibilità, che ci auguriamo continui a mantenere anche sul resto del provvedimento, specie per quanto riguarda l'importantissimo aspetto della copertura finanziaria.

MICHELE VISCARDI. Al fine di evitare equivoci, desidero chiarire che l'adesione

di tutti i gruppi rappresentati nella Commissione è condizione necessaria, ma non sufficiente, per la richiesta di deroga da presentare al Presidente della Camera. In ogni caso, infatti, la nostra Commissione non potrà procedere all'ulteriore esame del provvedimento in sede legislativa prima di aver adempiuto l'obbligo di esprimere i pareri sui disegni di legge finanziaria e di bilancio.

GIANNI RAVAGLIA. Comprendo le ragioni che hanno spinto il gruppo verde a richiedere il rinvio dell'esame del provvedimento di cui ci stiamo occupando, tuttavia a mio avviso non esistono motivazioni tecniche che ci impediscano di giungere all'approvazione del disegno di legge nella seduta odierna. Le ragioni, invece, sono di carattere politico. Considerata l'esigenza di inviare al paese un segnale concreto circa l'impegno della Commissione e del Parlamento nell'affrontare la vera e propria emergenza energetica che si presenta, ritengo che potremmo proseguire i nostri lavori questa sera. Mi dichiaro pertanto contrario alla proposta di rinvio avanzata dal collega Mattioli; tuttavia, se tale proposta dovesse essere accolta dalla Commissione, sarei d'accordo con quanti hanno suggerito di richiedere una deroga al Presidente della Camera, al fine di continuare l'esame del provvedimento anche nel corso della sessione di bilancio.

FILIPPO FIANDROTTI. Il gruppo socialista è interessato a concludere l'iter del provvedimento in esame il più rapidamente possibile, in quanto lo ritiene di importanza prioritaria. Ci rendiamo conto, tuttavia, che questa sera sarebbe impossibile giungere alla conclusione, pertanto riteniamo di dover accedere alla proposta dell'onorevole Bianchini relativa alla richiesta di una deroga al Presidente della Camera.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ritengo si debba riconoscere che, nonostante il mio gruppo nutrisse un'« antipatia » di fondo verso il complesso del disegno di legge, tuttavia si è limitato a sollevare obiezioni strettamente attinenti al merito. Non credo

si possa affermare che a causa nostra ci sono state perdite di tempo e l'atteggiamento da noi dimostrato dovrebbe far riflettere il Governo.

Ricordo, comunque, che per poter avanzare la richiesta di deroga è necessario il consenso unanime di tutti i gruppi.

Noi siamo interessati ai problemi di approvvigionamento energetico del nostro paese ed alla sostituzione degli idrocarburi con altre fonti di energia, presenti nel nostro paese: proponiamo, pertanto, che dal provvedimento in questione vengano stralciate tutte le disposizioni che non hanno nulla a che vedere con queste esigenze, perché è proprio nel settore degli idrocarburi che non si avrebbero riduzioni dei consumi. Se l'esigenza è quella di sostenere lo stralcio di alcune parti del provvedimento per consentirne una rapida approvazione, nell'interesse delle compatibilità ambientali, potremmo essere d'accordo. Se, invece, in modo surrettizio alla sostituzione degli idrocarburi si vuol far passare l'articolo 25, il nostro gruppo si opporrà alla richiesta di deroga a riunire la Commissione in sede legislativa. Gli articoli 25 e 27, infatti, non di questo parlano.

GIANNI RAVAGLIA. Signor presidente, annuncio il mio voto contrario alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio formulata dal collega Mattioli.

(È approvata).

Comunico che la questione relativa alla richiesta di autorizzazione alla deroga per il seguito della discussione del provvedimento sarà rimessa alle decisioni dell'ufficio di presidenza.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 3423.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia » (3423):

Presenti e votanti .....	29
Astenuti .....	11
Maggioranza .....	10
Hanno votato sì .....	18
Hanno votato no .....	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Bianchini, Bortolami, Capacci, Castagnetti Pierluigi, Cellini, Corsi, Fornasari, Grillo, Martinat, Ravaglia, Righi, Rivera, Salerno, Sanese, Sangalli, Tesini, Viscardi.

Si sono astenuti:

Cavagna, Cherchi, Grassi, Minozzi, Prandini, Provantini, Samà, Scalia, Solaroli, Strada, Tiezzi.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 4818.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) » (4818):

Presenti e votanti .....	28
Maggioranza .....	15
Hanno votato sì .....	28
Hanno votato no .....	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Bianchini, Bortolami, Capacci, Castagnetti Pierluigi, Cavagna, Cellini, Cherchi, Corsi, Fornasari, Grassi, Grillo, Martinat, Minozzi, Prandini, Pro-

vantini, Ravaglia, Righi, Rivera, Salerno, Samà, Sanese, Sangalli, Solaroli, Strada, Tesini, Tiezzi, Viscardi.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 4591.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Viscardi ed altri: « Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari » (4591):

Presenti e votanti .....	28
Maggioranza .....	15
Hanno votato sì .....	27
Hanno votato no .....	1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Bianchini, Bortolami, Capacci, Castagnetti Pierluigi, Cavagna, Cellini, Cherchi, Corsi, Fornasari, Grassi, Grillo, Minozzi, Prandini, Provantini, Ravaglia, Righi, Rivera, Salerno, Samà, Sanese, Sangalli, Solaroli, Strada, Tesini, Tiezzi, Viscardi.

Ha votato no:

Martinat.

**La seduta termina alle 19,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 15 novembre 1990.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO